

Roma, 18 maggio 2004

**Circolare n. 58/2004**

**Oggetto: Dogane – Allargamento dell’Unione Europea – Modelli Intrastat – D.M. 15.4.2004 su G.U. n.94 del 22.4.2004 – Fax Agenzia delle Dogane n.1615/3804 del 29.4.2004.**

Dall’1 maggio le esportazioni e le importazioni di merci con i nuovi dieci Stati dell’Unione Europea (Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Polonia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Cipro e Malta) costituiscono cessioni e acquisti assoggettati al regime dell’Iva intracomunitaria (D.L. 331/1993 convertito dalla L.427/1993).

In sede di compilazione degli elenchi delle operazioni intracomunitarie – Modelli Intrastat – si dovrà dunque tener conto delle sigle identificative (*codici ISO*) e dei codici Iva di tutti i venticinque Stati membri.

Com’è noto, la presentazione dei modelli Intrastat agli uffici doganali avviene con periodicità differenziata a seconda del volume degli scambi intracomunitari dell’anno precedente.

	<b>ELENCO CESSIONI INTRACOMUNITARIE</b>	<b>ELENCO ACQUISTI INTRACOMUNITARI</b>	
<i>Periodicità</i>	<i>Volume cessioni nell’anno precedente</i>	<i>Volume acquisti nell’anno precedente</i>	<i>Termine di presentazione</i>
<b>Mensile</b>	Oltre 200.000 euro	Oltre 150.000 euro	Giorno 20 del mese succ.vo a quello di riferimento
<b>Trimestrale</b>	Oltre 40.000 euro		Ultimo giorno del mese succ.vo al trimestre di riferimento
<b>Annuale</b>	Fino a 40.000 euro	Fino a 150.000 euro	31 gennaio dell’anno succ.vo a quello di riferimento

L’Agenzia delle Dogane – rispondendo a una serie di quesiti della Camera di Commercio Internazionale - ha precisato che il riferimento al volume degli scambi intracomunitari dell’anno precedente deve ricomprendere anche l’ammontare delle esportazioni e delle importazioni effettuate con i nuovi Paesi comunitari, analogamente a quanto fu stabilito dalla circolare ministeriale n.45/1995 all’epoca dell’adesione di Austria, Finlandia e Svezia.

L’Agenzia ha confermato inoltre, richiamando la circolare ministeriale n.13/1994, che qualora il contraente del nuovo Paese comunitario non sia ancora in possesso del numero identificativo Iva, gli elenchi Intrastat devono essere compilati indicando degli zero al posto del suddetto codice identificativo e successivamente dovranno essere integrati mediante la procedura di rettifica.

f.to dr. Piero M. Luzzati

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.56/1994  
Allegati due  
D/d*

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
per le politiche fiscali

Emana  
il seguente decreto:

**Art. 1.**

**Modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni**

1. Nelle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, di cui allegato VII del decreto 27 ottobre 2000 del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche riportate nell'allegato I al presente decreto.

**Art. 2.**

**Decorrenza**

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° maggio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2004

Il capo del Dipartimento: Manzitti

**Allegato I**

1. Titolo II e titolo III, sezioni 2, note generali, numeri 4:

4. In caso di rettifica dell'ammontare delle operazioni o del valore statistico, e' invece sufficiente indicare le variazioni in aumento o in diminuzione degli importi, dopo aver riportato:

il numero di identificazione (Stato e codice IVA) nel caso di rettifiche ad elenchi annuali, trimestrali o mensili per operazioni riepilogate solo ai fini fiscali;

il codice di nomenclatura combinata e la natura della transazione nel caso di rettifiche ad elenchi mensili per operazioni riepilogate solo ai fini statistici;

il numero di identificazione (Stato e codice IVA), il codice di nomenclatura combinata e la natura della transazione nel caso di rettifiche ad elenchi mensili per operazioni riepilogate sia ai fini fiscali che statistici.

2. Tabella A di cui all'allegato VII del decreto del 27 ottobre 2000 del Direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze, recante: «Istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogati, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni»:

**PAESI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA**

Codice ISO	Stato Membro	N.ro carattere del codice IVA
AT	AUSTRIA	9
BE	BELGIO	9
CY	CIPRO	9
DK	DANIMARCA	8
EE	ESTONIA	9
DE	GERMANIA	9
EL	GRECIA	9
FI	FINLANDIA	8
FR	FRANCIA	11
GB	GRAN BRETAGNA	5 ovvero 9 ovvero 12
IE	IRLANDA	8
IT	ITALIA	11
LV	LETTONIA	9 ovvero 11
LT	LITUANIA	9 ovvero 12
LU	LUSSEMBURGO	8
MT	MALTA	8
NL	OLANDA	12
PL	POLONIA	10
PT	PORTOGALLO	9
CZ	REPUBBLICA CECA	8 ovvero 9 ovvero 10
SK	REPUBBLICA SLOVACCA	9 ovvero 10
SI	SLOVENIA	8
ES	SPAGNA	9
SE	SVEZIA	12
HU	UNGHERIA	8

**FAX URGENTE**

(indirizzi omissi)

OGGETTO: Circolare n.21/D del 7 aprile 2004 – "Allargamento" dell'Unione Europea nel 2004 – Atto di adesione – Misure transitorie doganali.

Con i fax del 2 e 5 aprile u.s., allegati in copia per le Direzioni Regionali, codesta Camera di Commercio Internazionale ha chiesto taluni chiarimenti in merito alla Circolare in oggetto.

Al riguardo – come prima considerazione di carattere generale – si rende noto che qualora, all'1 maggio 2004, i nuovi Stati aderenti all'UE non avranno ancora assunto le misure necessarie al normale funzionamento del mercato interno, ovvero non avranno attribuito ai soggetti d'imposta ivi residenti il codice IVA e il codice di accisa, eventuali iniziative in merito potranno legittimamente essere intraprese soltanto dalla Commissione UE in quanto non rientra nei poteri di questa Agenzia delle Dogane l'adozione di alcun provvedimento nei confronti di tali nuovi Stati membri.

Si fa presente, inoltre, che la mancanza del numero di partita IVA non sempre pregiudica la cessione intracomunitaria: l'ipotesi è stata già disciplinata come "caso particolare" dall'allora Dipartimento delle Entrate con circolare n.13 del 23.2.1994 (par.15.1 lett.i), ove è specificato che nell'evenienza "in cui il contraente comunitario non sia ancora in possesso del numero identificativo, ma fornisca al soggetto d'imposta nazionale idonea prova di essere soggetto d'imposta....., il soggetto nazionale presenta l'elenco riepilogativo indicando a colonna 2 il codice ISO del Paese del contraente e a colonna 3 degli zero al posto del codice IVA. All'atto dell'attribuzione del codice identificativo, l'operatore nazionale compila i Modelli INTRA 1-ter o INTRA 2-ter secondo le modalità di rettifica previste dall'Allegato VII del decreto 21 ottobre 1992, concernente l'approvazione dei modelli degli elenchi riepilogativi".

In particolare, per quel che concerne le osservazioni riportate al punto 10.5 del fax del 2 aprile u.s. di codesta Camera di Commercio Internazionale si rappresenta che pur non disponendo di specifiche notizie al riguardo, è ragionevole ipotizzare che l'Agenzia delle Entrate aggiornerà in tempo utile il proprio sito Internet al fine di assicurare agli operatori nazionali la possibilità di procedere alla verifica della correttezza formale e dell'esistenza dei codici IVA comunicati dai cessionari/fornitori residenti negli Stati nuovi aderenti.

Si concorda, inoltre, in merito all'utilità di poter verificare on line non solo la correttezza formale e l'esistenza di un codice identificativo IVA attribuito ad un soggetto comunitario ma anche la corrispondenza dei dati anagrafici, al fine di evitare che venga comunicato un numero di codice IVA esistente ma attribuito ad altro soggetto, peraltro ignaro del fraudolento coinvolgimento. Nel passato la questione è stata già oggetto di valutazione da parte dei competenti organi comunitari ma senza successo in quanto la diffusione di tali informazioni consultabili tramite la banca dati VIES a parere di molti Stati membri è in contrasto con le disposizioni in materia di tutela della privacy.

Per quanto attiene invece alla periodicità di presentazione dei Modelli INTRA ed alla richiesta di chiarire come debbano comportarsi i soggetti che dall'1 maggio p.v. in ragione delle cessioni o degli acquisti intracomunitari con cessionari/fornitori residenti negli Stati nuovi aderenti passeranno da "annuali" o "trimestrali" a "mensili" si ritiene che laddove non possano applicarsi le istruzioni fornite in materia con la citata circolare n.13 del 1994 o con la successiva n.45/E del 4 febbraio 1995 dovrà essere investita della questione la competente Agenzia delle Entrate. Per completezza di trattazione, si evidenzia che nulla dispone in materia il Decreto predisposto dal Dipartimento per le Politiche Fiscali in corso di pubblicazione, nonostante le proposte formulate al riguardo da questa Agenzia.

\*\*\* omissis \*\*\*

FINE TESTO